

Come diminuire i termini di decadenza dell'azione del Fisco

di [Roberto Pasquini](#)

Publicato il 9 Luglio 2020

Oggi vorremmo segnalare agli utenti di Commercialista Telematico una disposizione non molto conosciuta e poco considerata, che invece con poco impegno permette di ridurre i termini di decadenza dell'azione del Fisco.



Oggi vorremmo segnalare agli utenti di Commercialista Telematico una disposizione non molto conosciuta e poco considerata: l'art. 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 che dichiara che i termini di decadenza per i controlli dell'Agenzia delle entrate sono ridotti di un anno per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi **ricevuti ed effettuati**; ma si badi bene: soltanto in relazione ai **redditi d'impresa o di lavoro autonomo** dichiarati dai soggetti passivi (che comunque sono le categorie reddituali più "pericolose").

Termini di decadenza

Qualche informazione più dettagliata ce la fornisce il Decreto dell'Economia datato 4 agosto 2016:

Art. 3 - Modalità di effettuazione dei pagamenti

Per fruire della riduzione dei termini di decadenza occorre effettuare e ricevere tutti i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.

La legge prescrive poi una deroga solo per pagamenti di piccoli importi.

Ma al di là della deroga tantissime aziende e professionisti possono decidere di non utilizzare più il contante ma solo carte di credito, bancomat e simili.

Innanzitutto si semplifica l'amministrazione, poi tutti i movimenti di denaro restano tracciabili e questo non va inteso solo in ottica di controlli dell'agenzia delle entrate ma anche ad esempio per una corretta amministrazione nei confronti dei soci o altri amministratori, i quali sanno che non essendoci movimenti di contanti possono sempre verificare tutto. In tante situazioni aziendali invece si assiste a dissidi o dubbi circa strani movimenti di contanti. L'eliminazione dell'uso del contante giova quindi anche a questo.

Art. 4 - Comunicazione

I contribuenti hanno l'obbligo di comunicare, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per questa riduzione di un anno attraverso la dichiarazione annuale dei redditi. E questo adempimento viene fatto barrando l'apposita casella che per il Modulo [Redditi 2020](#) (periodo d'imposta 2019) si trova al **rigo RS269**.

E' importante sottolineare come per avvalersi di questa norma (e quindi per beneficiare della riduzione biennale dei termini) i contribuenti hanno l'obbligo di comunicare, per ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti barrando una casella che da anni è appostata al rigo RS269 del modello dichiarativo dei redditi delle società di capitali e rigo RS 136 per le società di carattere personale e ditte individuali (inoltre è opportuna la compilazione del quadro VB della dichiarazione annuale IVA (riportando gli estremi dei rapporti con gli operatori finanziari *utilizzati*) per ottenere lo sconto su eventuali sanzioni per violazioni dichiarative e per obblighi strumentali e di fatturazione: le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.

Il risultato è che, a titolo di esempio: gli avvisi di accertamento sul periodo d'imposta 2019 (a condizione che sia presentata la dichiarazione) devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: redditi 2019 = 31/12/2025. Sfruttando la norma citata la decadenza scatta al 31/12/2014.

[Regime premiale ISA](#)

Un'altra disposizione che riduce di un anno i termini di decadenza del potere di accertamento dell'Agenzia delle entrate la si ritrova nelle disposizioni premiali degli I.S.A.. [Chi ottiene un punteggio superiore a 8 ne ha diritto.](#)

In occasione del [webinar del 2/7/2020](#) su Commercialista Telematico il relatore dott. Mauro Nicola ha espresso un dubbio in merito: si possono applicare, sommandole, entrambe le disposizioni e i termini di accertamento diminuiscono di DUE anni?

9 luglio 2020

Roberto Pasquini